

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI MONTEGROTTO TERME E DUE CARRARE
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale di _____ (comune capofila):

TRA

Il **Comune di Montegrotto Terme** (PD), con sede in P.za Roma n. 1, n. __ codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;

E

Il **Comune di Due Carrare** (PD), con sede in Via _____, n. __ codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____, nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale di Montegrotto Terme, con deliberazione consiliare n. __ del _____, immediatamente eseguibile e l'Amministrazione Comunale di Due Carrare, con deliberazione consiliare n. __ del _____, immediatamente eseguibile, hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 98, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 04.12.1997, n. 465;
- detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo convenzionale nel quale siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- i suddetti Comuni sono ubicati in Provincia di Padova e al 31.12.2015, singolarmente contavano i seguenti abitanti
 - Comune di Montegrotto Terme n. **11.331**;
 - Comune di Due Carrare n. **9.050**;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione.

I Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 – Comune capo convenzione.

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di Montegrotto Terme, entro il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario Comunale.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, d'intesa tra i Sindaci, salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari

comunali, mediante individuazione dell'unico segretario tra gli stessi titolari, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purché nei termini previsti dall'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 15, c. 2, del DPR 465/97;

In sede di prima applicazione, il Segretario della convenzione è individuato nel Segretario titolare del Comune di MONTEGROTTO TERME.

Art. 4 – Modalità operative.

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due gli Enti.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Comunale le funzioni vicarie saranno svolte dal Vicesegretario.

Il vicesegretario viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo-convenzione, tra i vicesegretari in servizio nei comuni della convenzione.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Art. 5 – Orario di lavoro

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

In linea di massima, il Segretario Comunale dovrà distribuire l'orario di servizio settimanale, fissato dalle vigenti disposizioni contrattuali in 36 ore, come segue:

- per il 50,00 % (cinquanta/00 per cento) presso il Comune di Montegrotto Terme;
- per il 50,00 % (cinquanta/00 per cento) presso il Comune di Due Carrare;

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario Comunale esercita l'attività di sua competenza presso i Comuni convenzionati con potere di iniziativa, autonomia organizzativa e responsabilità di risultato.

Art. 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico.

Il Comune capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, ed al recupero semestrale, salvo conguaglio, delle spese dagli altri Comuni in Convenzione.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Sindaco del Comune Capo-convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo;
- b) l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- c) l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- d) la revoca del Segretario.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, con esclusione dei compensi correlati

alle funzioni di cui all'art. 108 del Tuel n. 267/2000 – se dovuti – e al “galleggiamento” previsto dall'art. 41 c. 5 del CCNL del 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Montegrotto Terme 50,00 % (cinquanta/00 per cento);
- Comune di Due Carrare 50,00 % (cinquanta per cento).

Nelle medesime percentuali verrà ripartita anche la maggiorazione della retribuzione di posizione, da conferirsi con apposito decreto del Sindaco del Comune Capo Convenzione con il quale, sentito il Sindaco del Comune di Due Carrare, sarà definito l'importo da erogare a tale titolo.

Ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL Segretari del 16.5.2001, liquidato dal comune Capo convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto o il parere dei sindaci sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra i Comuni;

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, singolarmente, assegnare al Segretario qualsiasi altro incarico previsto dall'ordinamento.

E' fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario da ciascun sindaco. In tale ultimo caso, dette spettanze incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lettera D) del D.lgs. 276/2000, galleggiamento);

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni, salvo diversa disposizione

Con le stesse percentuali verranno ripartite anche le spese per il servizio mensa.

In conformità all'art. 45 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, al Segretario Generale sarà corrisposto, per l'accesso alle diverse sedi, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina verde, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. Il Segretario Generale viene autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del Servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Le spese di viaggio di cui al precedente comma saranno a carico dei Comuni Convenzionati secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione di Montegrotto Terme, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni Convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno;

La partecipazione al provento dei diritti di segreteria, ove dovuti a tenore della legislazione vigente al momento, da erogarsi, in ogni caso, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di legge e contrattuali vigenti per il tempo, è ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività rogatoria, compreso tutto ciò che attiene i relativi oneri riflessi.

Annualmente occorrerà procedere alla verifica dei suddetti diritti di segreteria, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, da calcolarsi in conformità all'art. 37, comma 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001.

Art. 7 – Forme di consultazione.

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della predetta Convenzione.

Art. 8 – Durata e cause di scioglimento.

La presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni cinque a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a. Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni

amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);

- b. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- c. Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 2 (due) mesi;

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione e in caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

Art. 9 – Classe della Convenzione.

La presente segreteria convenzionata è classificata in classe II[^], ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 10 – Registrazione.

La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 – Norme finali.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente Convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Veneto, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Montegrotto Terme

Il Sindaco del Comune di Due Carrare
